



**Repubblica Italiana**

**In Nome del Popolo Italiano**

**Il Tribunale di Genova**

**Sezione I**

**In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno**

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa avente RG n. 13650/2014, promossa da

**Avv. Muzio Laura**, che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., oltre che, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, rappresentata e difesa anche in via disgiunta dagli Avv.ti Marco Mori e Gabriela Musu ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4;

attrice;

contro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica, **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona del Ministro in carica, legalmente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;

convenuti;

**Esposito Angelo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Di Maro e **Avv. Biagio Di Maro** che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Mori in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4;

intervenanti.

Conclusioni

Per parte attrice

Richiama gli atti e le conclusioni già depositate nel fascicolo telematico.

Per parti convenute.

Come in comparsa di risposta.

Per parte interveniente.

perché voglia l'Ill.mo G.U. **rimettere gli atti alla Corte Costituzionale**, perché si pronunci:



**.1) sulla costituzionalità delle Leggi Costituzionali** n.1 del 20 aprile 2012 e n.3 del 18 ottobre 2001, art.3, (quest'ultima per la parte in cui non subordina il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali al rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano) **e degli ordini di esecuzione di cui agli artt. :** art.2 della Legge n.454 del 3 novembre 1992 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Maastricht), art.2 della Legge n.209 del 16 giugno 1998 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam), art.2 della Legge n.102 del 11 maggio 2002 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza), art.2 della Legge n.130 del 2 agosto 2008 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), art.2 della Legge n.114 del 23 luglio 2012 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria – c.d.fiscal compact), art.2 della Legge n.115 del 23 luglio 2012 (legge di ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE del 25.3.2011, che modifica l'art.136 del TFUE) relativamente ad un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro), art.2 della Legge n.116 del 23 luglio 2012 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità – c.d. MES), nella parte in cui consentono l'ingresso nel nostro ordinamento delle norme di cui agli artt. dal n. 119 al n.136 (quest'ultimo ulteriormente modificato dalla Decisione del Consiglio europeo di cui appena sopra) del TFUE, delle norme di cui agli artt. dal n.282 al n.284 del TFUE, delle disposizioni di cui ai Protocolli n.4 e n.12, allegati ai Trattati, e dell'integrale contenuto del Trattato istitutivo del MES (artt. dal n.1 al n.48 ed allegati I e II al Trattato), oltre all'art.3 della Legge n.116/2012 relativa alla copertura finanziaria degli obblighi derivanti dall'ordine di esecuzione di cui all'art.2 stessa legge; nonché l'art.2 della Legge n.1203 del 14 ottobre 1957 (legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Roma), nella parte in cui consente, in virtù dell'attuale art.288 TFUE (già art.189 Trattato di Roma e, successivamente, art.249 TCE), l'ingresso nel nostro ordinamento dei seguenti Regolamenti: Regolamento (CE) n.1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997,; Regolamento (CE) n.1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997; Regolamenti nn.1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, tutti del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011; Regolamento (UE) n.472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013; Regolamento (UE) n.473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre del 21 maggio 2013 e Direttiva 2011\85\UE del Consiglio del 8 novembre 2011; Regolamento UE n.1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, Decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 (abrogativa della Decisione BCE/2001/16) e Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010; **e sulla costituzionalità dei seguenti atti:** Legge n.433 del 17 dicembre 1997, seguita dai D.Lgs. n.43 del 10 marzo 1998, n.213 del 24 giugno 1998, n.319 del 26

agosto 1998 e n.206 del 15 giugno 1999, con i quali è stata data attuazione all'introduzione dell'euro in Italia;

.2) Su tutti gli atti sopra elencati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 36, 41, 42, 43, 47, 53 e 139 Cost., nonché art.70 Cost, quest'ultimo quale ulteriore rilievo di incostituzionalità in relazione agli atti vincolanti della BCE (regolamenti e decisioni) di cui all'art.132 del TFUE, e con ulteriore riferimento alla Decisione BCE/2010/23 (abrogativa della Decisione BCE/2001/16) e Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 di cui sopra, in quanto atti emanati da un'istituzione finanziaria i cui organi decisionali sono di nomina individuale, senza previsione di alcun meccanismo di partecipazione democratica dei cittadini e comunque degli Stati, tenuto conto di quanto in premessa ed in espositiva in diritto al presente atto.

.3) Nonché sulla costituzionalità della legge n.35 del 29 gennaio 1992; legge n.82 del 7 febbraio 1992; D.Lgs. n.43/1998, legge n.262/2005, nonché degli artt.4, 5 e 6 del più recente decreto legge n.133 del 30 novembre 2013 (convertito in Legge n.5 del 29 gennaio 2014); oltre che sulla costituzionalità dei seguenti atti normativi: legge n.474 del 1994 , di conversione del D.L. 332/94, la legge n.481 del 1995, nonché la legge n.287 del 1990 e correlati provvedimenti di attuazione;

Tutti gli atti sopra elencati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 36, 41, 42, 43, 47, 53 e 139 Cost. , nonché art.77 Cost. quest'ultimo quale ulteriore rilievo di incostituzionalità con riferimento specifico al D.L. 133/2013, artt.4, 5, e 6 per totale assenza dei requisiti di "necessità e urgenza", tenuto conto di quanto in premessa ed in espositiva in diritto nel presente atto.

.4) per l'incostituzionalità della Legge elettorale, c.d. ITALICUM, N. 52 del 6/5/15 nei punti in cui ha reintrodotto le candidature bloccate (c.d. capilista) e quelle multiple (in un massimo di 10) e l'eventuale ballottaggio per violazione del principio del libero voto e della rappresentanza.

#### **Motivi in fatto e diritto della decisione**

Con atto di citazione l'Avv. Muzio ha chiesto l'accertamento del mancato esercizio del proprio diritto alla sovranità in conformità al combinato disposto degli artt. 1 e 11 Costituzione e quindi pronunciare condanna dello Stato, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri, al risarcimento del danno non patrimoniale. Nella prospettiva attorea, il diritto plurisoggettivo alla sovranità disegnato dall'articolo 1 Costituzione, esercitato attraverso il diritto di voto, troverebbe limite nell'articolo 11 Costituzione il quale prevede le condizioni alle quali le limitazioni alla sovranità possono essere disposte; con la ratifica dei Trattati di Maastrich, di Lisbona e del Trattato sulla stabilità, lo Stato Italiano si sarebbe



spogliato della sovranità monetaria ed economica in violazione dei principi costituzionali cagionando un danno non patrimoniale ad ogni cittadino.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione costituendo l'azione un mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione legislativa e comunque l'insussistenza di alcun danno risarcibile.

Con memoria di intervento in data 2 febbraio 2015 sono intervenuti in causa Angelo Esposito e l'avv. Biagio di Maro chiedendo la rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio di legittimità di un lungo elenco di norme in materia comunitaria nonché della legge elettorale n. 52 del 6.5.2015 e formulando generica domanda di risarcimento del danno.

Occorre preliminarmente interrogarsi su quali siano le domande formulate da parte attrice e dagli intervenienti. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dichiarato di richiamare "gli atti e le conclusioni già depositate nel fascicolo telematico": tuttavia nel fascicolo telematico risulta depositata la sola memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc, nella quale non sono state riportate le conclusioni. Il richiamo generico agli atti può intendersi, anche alla luce del contenuto degli atti difensivi finali, come riferito alle conclusioni presenti in atto di citazione.

Quanto agli intervenienti, nella memoria depositata nel fascicolo telematico è contenuto un lungo elenco di norme delle quali si chiede il rinvio alla Corte Costituzionale, come sopra riportato.

Con la presente causa l'Avv. Muzio chiede il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità popolare contenuto nell'articolo 1 della Costituzione, il quale si realizza tramite il diritto di voto, sovranità posta nel nulla dal contenuto economico dei Trattati disciplinanti l'Unione Europea i quali avrebbero comportato un trasferimento della sovranità e quindi una violazione dell'articolo 11 Costituzione. Si legge in atto di citazione "... Il danno non patrimoniale è risarcibile laddove si è in presenza della lesione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. Innegabile che la lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità esercitabile per tramite del diritto di voto abbia determinato in ogni cittadino un nocumento di natura morale..".

Al fine di valutare la rilevanza delle censure di costituzionalità sollevate nei confronti di molteplici norme occorre prima di tutto interrogarsi sulla rilevanza delle questioni. La domanda è volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto definito "plurisoggettivo" alla sovranità – l'articolo 1 della Costituzione nel suo secondo comma detta "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"; l'articolo 11 consente e prevede limitazioni di sovranità "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

spogliato della sovranità monetaria ed economica in violazione dei principi costituzionali cagionando un danno non patrimoniale ad ogni cittadino.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione costituendo l'azione un mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione legislativa e comunque l'insussistenza di alcun danno risarcibile.

Con memoria di intervento in data 2 febbraio 2015 sono intervenuti in causa Angelo Esposito e l'avv. Biagio di Maro chiedendo la rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio di legittimità di un lungo elenco di norme in materia comunitaria nonché della legge elettorale n. 52 del 6.5.2015 e formulando generica domanda di risarcimento del danno.

Occorre preliminarmente interrogarsi su quali siano le domande formulate da parte attrice e dagli intervenienti. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dichiarato di richiamare "gli atti e le conclusioni già depositate nel fascicolo telematico": tuttavia nel fascicolo telematico risulta depositata la sola memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc, nella quale non sono state riportate le conclusioni. Il richiamo generico agli atti può intendersi, anche alla luce del contenuto degli atti difensivi finali, come riferito alle conclusioni presenti in atto di citazione.

Quanto agli intervenienti, nella memoria depositata nel fascicolo telematico è contenuto un lungo elenco di norme delle quali si chiede il rinvio alla Corte Costituzionale, come sopra riportato.

Con la presente causa l'Avv. Muzio chiede il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità popolare contenuto nell'articolo 1 della Costituzione, il quale si realizza tramite il diritto di voto, sovranità posta nel nulla dal contenuto economico dei Trattati disciplinanti l'Unione Europea i quali avrebbero comportato un trasferimento della sovranità e quindi una violazione dell'articolo 11 Costituzione. Si legge in atto di citazione "... Il danno non patrimoniale è risarcibile laddove si è in presenza della lesione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. Innegabile che la lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità esercitabile per tramite del diritto di voto abbia determinato in ogni cittadino un nocumento di natura morale..".

Al fine di valutare la rilevanza delle censure di costituzionalità sollevate nei confronti di molteplici norme occorre prima di tutto interrogarsi sulla rilevanza delle questioni. La domanda è volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto definito "plurisoggettivo" alla sovranità – l'articolo 1 della Costituzione nel suo secondo comma detta "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"; l'articolo 11 consente e prevede limitazioni di sovranità "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

scopo". A partire dalla sentenza n. 14 del 1964, la Corte costituzionale ha riconosciuto come l'art. 11 implichi che, in presenza di determinati presupposti, sia possibile stipulare trattati, come quelli comunitari, in grado di determinare limitazioni di sovranità attraverso la legge ordinaria. La giurisprudenza successiva ha confermato questa impostazione, sottolineando che altrimenti l'art. 11 risulterebbe svuotato del suo contenuto normativo, se per ogni limitazione di sovranità da esso prevista si dovesse procedere con legge costituzionale, così C. Cost. sentenza n. 183/1973. Da allora l'articolo 11 ha costituito l'unico ancoraggio costituzionale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Al riguardo, si ricorda, comunque, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione l'art. 117, primo comma, stabilisce che la legislazione statale e regionale deve svolgersi, tra l'altro, nel rispetto degli obblighi comunitari. Tale statuizione risulta particolarmente significativa, dal momento che contiene l'esplicito riconoscimento della supremazia del diritto comunitario: secondo una parte della dottrina le nuove norme fanno dell'Unione europea e delle fonti da essa prodotte anche un elemento di unificazione dell'ordinamento complessivo – che in precedenza poteva verificarsi solo attraverso l'interposizione della legge nazionale – di modo che si va delineando il superamento della logica della separazione dell'ordinamento italiano rispetto a quello comunitario in favore dell'opposta logica dell'integrazione fra gli ordinamenti. Sotto il profilo generale ora esaminato, anche la prospettazione offerta dall'attrice non risulta corretta perché non considera il sistema costituzionale complessivo.

Tornando all'oggetto della domanda, occorre ricordare che le SSUU della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 26972 del 2008, sottolineano come il risarcimento del danno non patrimoniale postuli comunque la presenza degli elementi nei quali si articola l'illecito extracontrattuale definito dall'art. 2043 cc, elementi che consistono *"nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: C.Cost. n. 372/1994; SSUU n. 576, 581, 582, 584/2008)..."*. L'attrice fonda la propria domanda sulla asserita lesione del diritto alla sovranità esercitato tramite il diritto di voto e allega un danno di natura non patrimoniale, risarcibile laddove vi sia stata una violazione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. L'art. 2 Cost. stabilisce che *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità"*. Basandosi sulla lettera della predetta disposizione, può ritenersi che l'invulnerabilità in esame si riferisca all'immanenza o alla vicinanza di taluni interessi al nucleo primario ed essenziale dell'individuo. Sul punto, occorre preliminarmente valutare la natura del diritto in questione, al fine di stabilire se possa essere ricompreso tra i c.d.



“diritti inviolabili” della persona onde individuare poi la tutela ad esso riconducibile. Come già argomentato da chi scrive nella pronuncia in altra causa, avente RG 10421/2014, l’attribuzione della qualifica dell’inviolabilità ai diritti politici, quale è il diritto di voto previsto e tutelato dall’art. 48 Cost., rappresenta una questione controversa, in quanto è necessario che tali diritti siano bilanciati con specifici interessi pubblici e sociali, oltre ad essere sottoposti a determinate condizioni di esercizio stabilite dalla legge o dalla stessa Costituzione. Se è vero che i diritti inviolabili sono anzitutto diritti “umani”, cioè dell’uomo in quanto tale e non, ad esempio, in quanto cittadino, i diritti politici – che tali sono in quanto il soggetto titolare appartiene ad una comunità politica, e non semplicemente al genere umano – non dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle situazioni giuridiche inviolabili riconosciute e protette dall’art. 2 Cost.. Questo argomento, svolto trattando del diritto di voto, a maggior ragione deve ritenersi applicabile alla quota di sovranità che fa capo ad ogni cittadino, poiché questa si esercita tramite la partecipazione democratica all’organizzazione dello Stato attraverso la vita politica ed in questo senso permette a tutti i cittadini un controllo sulle scelte di alto governo che lo Stato, attraverso i suoi organi legislativi e di governo, opera. La sovranità non è un diritto astratto, ma è la quota di partecipazione alla democrazia che idealmente appartiene ad ogni cittadino e si esercita attraverso il diritto di voto che è personale, eguale e libero. Questo diritto, la cui lesione è stata dedotta dall’attrice nel giudizio sopra ricordato, non può essere ricompreso tra i diritti inviolabili di cui alla sopracitata disposizione costituzionale, proprio in considerazione della sua natura non strettamente “personale”. Tale esclusione, peraltro, risulta coerente con quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 26972 del 2008, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale. Il Supremo Collegio ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, o quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Nell’individuare la tutela estensibile ai casi di danno non patrimoniale al di fuori dei casi individuati dalla legge, le SS.UU. fanno espresso riferimento alla “personalità” che deve connotare i diritti in questione. Tali diritti, inoltre, non essendo individuati ex ante dalla legge a differenza delle prime due ipotesi, devono essere selezionati caso per caso dal giudice. La quota di sovranità, esercitabile dai singoli cittadini tramite il diritto di voto e le altre forme di partecipazione democratica, difetta, per le ragioni sopra esposte, del carattere della “personalità”, e non può comportare la sussistenza in capo all’attrice di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una sua asserita lesione. La sovranità popolare, che si esercita

nelle forme e nei limiti della costituzione, non si sviluppa soltanto attraverso i meccanismi della rappresentanza politica e gli istituti di democrazia diretta, ma determina anche la caratterizzazione delle funzioni e dei poteri affidati agli organi diversi da quelli rappresentativi.

Negli odierni sistemi liberaldemocratici l'elettività (e quindi la politicità) è la regola per la formazione degli organi legislativi, la professionalità per gli organi dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi. Nella nostra costituzione, infatti, all'idea che la giustizia è amministrata in nome del popolo si affianca la regola che i magistrati ordinari sono nominati a seguito di pubblico concorso, al principio della responsabilità governativa per gli atti delle amministrazioni statali, si affianca quello dell'imparzialità dell'amministrazione, che, insieme con il precetto che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, pone le premesse per la separazione tra indirizzo politico e attività amministrativa. Ciò non significa che l'attribuzione al popolo della sovranità non interessi anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionale ed amministrativa, ma che, fermo restando il carattere non rappresentativo e politicamente non responsabile degli organi giurisdizionali ed amministrativi, l'esercizio di quelle funzioni dovrà caratterizzarsi per il loro collegamento con la sovranità popolare. Anche intesa in questo senso più ampio la sovranità resta un diritto che si realizza all'interno dei meccanismi di bilanciamento previsti dalla Costituzione.

Ma se pure si ritenesse di poter concludere per la presenza di un comportamento, tenuto nell'ipotesi rappresentata dallo Stato attraverso i suoi organi elettivi, di lesione costituente condotta rilevante, non esiste alcun evento di danno, neppure rappresentato dalla parte. L'attrice infatti si è limitata ad allegare "un documento di natura morale economicamente apprezzabile". Ma se manca del tutto la conseguenza del comportamento rilevante, siamo in presenza di quello che la Corte di Cassazione ha definito danno evento, un danno che non può essere risarcito perchè manca di uno dei requisiti essenziali della fattispecie. Si potrebbe in altro modo definirlo in termini di danno "in re ipsa", che, come ancora insegna la Suprema Corte, non può essere riconosciuto. Neppure può essere di ausilio il richiamo al riconoscimento del danno da eccessiva durata del processo che non risulta pertinente in quanto il legislatore ha (con la c.d. Legge Pinto), scelto la via indennitaria. La necessità della presenza degli elementi costitutivi della fattispecie ora ricordati è principio consolidato non solo nella giurisprudenza di legittimità (vedi in ultimo Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015) *"Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento."*) ma è anche un principio generale dell'ordinamento (vedi Consiglio di Stato sez. IV 22 maggio 2014 n. 2648 *"Nelle ipotesi di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo della p.a. la prova*



*dell'esistenza del medesimo interviene in base ad una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua certezza, la quale presuppone, in primo luogo, l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale della quale possa assumersi essere intervenuta una lesione (e laddove vi è esercizio di potere tale posizione sostanziale è l'interesse legittimo); in secondo luogo, l'esistenza di una lesione, che sussiste sia laddove questa possa essere a tutta evidenza e concretamente riscontrata, sia laddove vi sia una rilevante probabilità del risultato utile, frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione; aggiungasi che, anche se si verte in tema di danno non patrimoniale, il meccanismo probatorio non può essere eluso, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, in quanto costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato").*

Appare utile ricordare un passo della motivazione di una recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, 07/03/2016" ...*L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono questioni concrete e non astratte. Esse non chiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi. Costituiscono il frutto di giudizi analitici a posteriori, e non di giudizi sintetici a priori. Non è dunque giuridicamente corretto pretendere di stabilire ex ante che immancabilmente, al cospetto d'un lutto familiare, ai superstiti spetterà sempre e comunque il ristoro del danno "da perdita del rapporto parentale", di quello "morale" e di quello alla "vita di relazione", per poi calare in queste categorie astratte somme di denaro più o meno fantasiosamente determinate. E', invece, giuridicamente corretto stabilire ex post se ed in che misura il lutto abbia nuociuto al benessere materiale, fisico e morale del superstite, secondo quanto dedotto e provato in giudizio, provvedendo ad una liquidazione unitaria che tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente accertati...*". Nella presente fattispecie non si può costruire in astratto una lesione al diritto costituzionale di partecipazione alla sovranità popolare tramite l'esercizio del diritto di voto, soprattutto perché la parte neppure lamenta modalità allegate come incostituzionali tramite il quale quel diritto viene esercitato, ma lamenta una cessione della sovranità la cui previsione di limite è contenuta nell'articolo 11 della Costituzione e che ha comportato una configurazione del sistema di diritto complessivo, anche tramite la previsione sopra ricordata contenuta nell'art. 117 Cost., nel quale anche gli aspetti di illegittima cessione di sovranità allegate dalla parte appartengono a complesse scelte politiche, nelle quali la valutazione del raggiungimento di spazi di giustizia e pace non può essere negato, soffermandosi su specifici profili di normative comunitarie. Ma ogni valutazione inerente il raggiungimento di uno spazio di pace e giustizia, realizzato attraverso la libertà di stabilimento e di mercato unico, non può sostanzarsi in un diritto individuale del singolo

cittadino. Comunque, qualora anche si volesse ragionare diversamente, è del tutto assente un danno conseguenza, neppure allegato se non in termini del tutto apodittici.

La domanda deve essere respinta per mancanza dei requisiti fondamentali del prospettato danno da illecito extracontrattuale e deve quindi concludersi per la irrilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate.

La memoria di intervento ha ripreso, evidenziando ulteriori profili di illegittimità costituzionale di norme comunitarie, i temi già svolti dall'attrice ma ha aggiunto, nella memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc, la lesione del diritto di voto come realizzata dalla legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015. Al di là della questione della legittimità dell'ampliamento della cognizione, ricordato che la violazione del diritto di voto è stata oggetto della più volte richiamata decisione assunta nel procedimento avente RG . 10421/2014, deve rammentarsi che sul punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 25 gennaio 2017 la quale ha dichiarato illegittime le norme della legge elettorale n° 52/2015 (c.d. "Italicum") relative al turno di ballottaggio e la disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. Ne segue da un lato la pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di rimessione alla Corte Costituzionale per essere già intervenuta una pronuncia sulle norme allegate in violazione dei principi costituzionali e dall'altro l'insussistenza di alcun danno per non essere mai stata applicata la legge oggetto di intervento della Consulta. Tutte le questioni attinenti la lesione del diritto di voto e la presenza di un danno risarcibile come conseguente ad un legge elettorale illegittima sono state già affrontate nella sentenza pronunciata nel processo Muzio contro Presidenza del Consiglio, più volte richiamata, alla cui motivazione si rinvia.

La domanda di parte attrice deve essere respinta.

Alla reiezione segue la condanna alle spese, con applicazione del parametro previsto dalla tariffa per cause di valore indeterminabile, complessità media, esclusa la non svolta fase istruttoria. Gli intervenienti devono essere condannati in solido con parte attrice al pagamento delle spese, atteso l'ampliamento della cognizione introdotto con la comparsa di intervento.

#### PQM

Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge la domanda formulata da parte attrice;

respinge la domande degli intervenienti;

dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, parte attrice e parti intervenienti a corrispondere ai convenuti le spese del giudizio, liquidate in euro 6.783,00 per compensi professionali , oltre spese generali, IVA e CpA di legge.



Sentenza n. 1252/2017 pubbl. il 10/05/2017

RG n. 13650/2014

Repert. n. 1128/2017 del 10/05/2017

Genova, 21 aprile 2017

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

